

nella prossima stagione risicola la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni comunali di conciliazione nei territori coltivati a riso, intendano presentare immediatamente al Parlamento un disegno di legge per modificare l'articolo 27 della legge 16 giugno 1907, n. 337, sulla risicoltura (articolo 98, testo unico leggi sanitarie) secondo le proposte del Consiglio superiore del lavoro ».

L'onorevole Abbiate ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

**ABBIATE.** Ho convertito l'interrogazione, che avevo presentata, in interpellanza, per sollecitare al più presto dalla Camera e dal Governo provvedimenti che, se tardassero di qualche settimana, non sarebbero più a tempo.

Non nego (ed in questo sono perfettamente d'accordo con il collega Molina) l'opportunità di riprendere in esame tutta la legge sulla risicoltura, emanata nel giugno del 1907. Ma sono d'avviso che questo esame debba essere fatto più tardi, con maggiore calma ed in momento più opportuno, quando dalla legge del giugno 1907 si sarà tratto un insegnamento maggiore di quello che oggi ne abbiamo potuto trarre.

Limito quindi la mia interpellanza ad un solo punto della legge del 1907: all'articolo 27, che riguarda l'istituzione delle Commissioni comunali di conciliazione.

Il problema del lavoro in risaia si è imposto alla attenzione degli studiosi, della Camera e del Governo da molto tempo. Io ricordo che fin dal 1904, alla vigilia degli infausti scioperi nel Vercellese, il Consiglio superiore del lavoro invocava una legge sulla risicoltura ispirata a taluni principi che vennero fissati in un disegno di legge del compianto senatore Cerruti, al quale io ebbi l'onore di collaborare. Quel progetto non ebbe fortuna presso il Governo e non fu presentato alla Camera; ma io in coscienza ritengo che conteneva delle disposizioni più savie e provvide di quelle contenute nella legge del giugno 1907.

Non voglio considerare questa legge, nel suo complesso; riconosco però che non è una buona legge. Lo hanno constatato quanti della risicoltura e della legislazione del lavoro si occupano. Non è una buona legge anche per l'esperienza che di alcune parti se ne è potuto fino ad oggi fare.

Ma essa ha avuto un grande pregio, che non si può disconoscere: quello di introdurre nella nostra legislazione delle regole intorno al contratto di lavoro individuale

e collettivo ed intorno all'arbitrato nei conflitti del lavoro: due principii che il legislatore patrio non aveva ancora affermato e che sono con quella legge entrati nella nostra legislazione: due principii di immensurabile valore e fecondi di grandi risultamenti, la cui ammissione, per sè sola, costituisce un merito del legislatore.

Ma questi due principii, fino ad ora non hanno avuto alcuna attuazione: e la legge del 1907 che noi avevamo attesa (noi delle regioni risicole, che, in mezzo ai torbidi del 1906 e del 1907, invocavamo disposizioni legislative a regolamentare il lavoro ed a rendere meno frequenti i conflitti), la legge del 1907, in quanto riguarda l'istituzione di Commissioni arbitrali, non ha avuto effetto per due ragioni.

Anzitutto, il regolamento, anzi i regolamenti (perchè due sono i regolamenti, uno generale per l'applicazione della legge; e l'altro, speciale, per l'istituzione delle Commissioni di conciliazione) non corrispondono alle condizioni di fatto dei paesi in cui si debbono applicare; e poi per omissioni ed errori contenuti nella legge stessa.

Le Commissioni di conciliazione sono istituite in ogni Comune delle regioni coltivate a riso, per decidere in merito alle controversie relative alla interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni contenute nei contratti.

Esse sono composte di due rappresentanti i conduttori d'opera, e di due rappresentanti i lavoratori in risaia; e i due rappresentanti dei lavoratori in risaia devono essere scelti, uno fra i lavoratori locali ed uno fra i lavoratori immigrati.

Il regolamento speciale del 29 marzo 1908 (e qui noto che i regolamenti avrebbero dovuto essere pubblicati entro il 1907, ed invece furono ritardati di tre mesi, sì che non poterono aver vigore per l'anno 1908) il regolamento speciale del 29 marzo 1908 non fu, onorevole Molina, preparato dal Consiglio superiore del lavoro; e quindi di questo regolamento, che è cattivo perchè non rispondente alle condizioni di fatto delle regioni in cui deve applicarsi, non si può far colpa al Consiglio superiore del lavoro.

Il regolamento stesso fu preparato da una Commissione nominata dal ministro dell'interno; e lo schema fu poi presentato al Consiglio superiore del lavoro, al Consiglio superiore di sanità ed al Consiglio di Stato, per i rispettivi pareri.

Io ricordo di aver predetto, nella discussione seguita nel Consiglio superiore del la-